

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Descrizione

Il commercio sulle aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- su aree pubbliche: le strade, le piazze, ecc.
- su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità

Per esercitare l'attività è necessario ottenere l' **autorizzazione** al commercio sulle aree pubbliche, che può essere rilasciata:

- per il commercio su aree pubbliche **in forma itinerante**
- per il commercio su aree pubbliche su posteggio..

L' **autorizzazione** all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente **in forma itinerante** abilita:

- a svolgere l'attività con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, sul territorio nazionale;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata ex novo più di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Il medesimo operatore può possedere tuttavia anche più di una autorizzazione se le acquisisce per subingresso.

Chi è in possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica non è tenuto a chiedere il rilascio della concessione di suolo pubblico quando la vendita è *effettuata in forma itinerante con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita*. Nel Comune di Sumirago la sosta non può superare i 60 minuti.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Requisiti morali:

I soggetti indicati nell' [articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) devono possedere i requisiti di cui:

- all' [art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia);
- all' [art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#),

Requisiti professionali :

In caso di vendita di prodotti del settore **alimentare**, il titolare di impresa individuale, il legale rappresentante di società o altra persona specificamente preposta all'attività commerciale deve possedere i requisiti previsti dall' [art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#),

Titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività

Per **iniziare l'attività** è necessario presentare la **domanda** per ottenere l'autorizzazione prevista dall' [art. 24 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6](#), al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività'.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, chi esercita la vendita e/o somministrazione di **alimenti**, e utilizza automezzi o autonegozi, presenta la S.C.I.A. Modello A, ai fini igienico sanitari, purchè per gli stessi

automezzi o autonegozi la SCIA non sia già stata presentata in occasione del rilascio di precedenti autorizzazioni.

In caso di subingresso, cessazione, sospensione ripresa, modifica ragione sociale, modifica soggetti titolari dei requisiti si presenta la **S.C.I.A. Modello B** (con i relativi allegati).

Modalità di presentazione delle pratiche

Oneri

Marche da bollo e diritti di segreteria

Una marca da bollo da euro 14, 62 da applicare sulla domanda per nuova autorizzazione;

Una marca da bollo da euro 14, 62 e un diritto di segreteria da euro da applicare sulla autorizzazione.

Diritti sanitari

I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA. **SOLO in caso di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande**, escluso quando viene segnalata la **cessazione** della attività

Carta di esercizio e Attestazione annuale

L'attività di commercio sulle aree pubbliche è soggetta anche

- al rilascio di una **Carta di Esercizio** nominativa, contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante
- al possesso di una **Attestazione annuale** circa l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. ([art. 21 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6](#))

La compilazione della carta di esercizio e dell'Attestazione deve essere effettuata, a partire dal 4 giugno 2012, esclusivamente in **modalità telematica**, attraverso un servizio applicativo predisposto dalla Regione Lombardia. all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito web <http://www.muta.servizirl.it>.

La **Carta di Esercizio** è compilata informaticamente dall'operatore ambulante o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, ed è vidimata dal Comune o dai Comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni in essa indicate.

L' **Attestazione** (da allegare alla Carta di Esercizio) è compilata informaticamente, ogni anno, esclusivamente dalle associazioni di categoria o da uno dei comuni sede di posteggio.

Per maggiori informazioni vedasi il testo del [Decreto del direttore generale 28 marzo 2012 - n. 2613](#) - "Informatizzazione carta di esercizio ed attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali per operatori su aree pubbliche e relative indicazioni operative".